

COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Unità Organizzativa Edilizia Privata SUAP Ambiente
Servizio Attività Economiche

Delib. G.C. n.152 del 07/10/2014 entrata in vigore 25/10/2014

DISCIPLINARE DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 1 – Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare regola, ai sensi del Decreto 20/11/2007 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, lo svolgimento del mercato di vendita diretta riservato agli imprenditori agricoli, cosiddetto "**Mercatino a km 0**".

Art. 2 - Gestione del mercato

La gestione del mercato di cui al presente disciplinare è affidata al Consorzio Veronatura, con sede a Verona, Viale del Lavoro, 52, come indicato nella delibera di Giunta con oggetto: Istituzione del mercato di vendita diretta da parte dei produttori agricoli. D.M. 20/11/2007.

Art. 3 – Ubicazione mercato e Orari

- 1. Il mercato si svolge con cadenza settimanale in Negrar capoluogo, presso il parcheggio pubblico in via del Combattente, nella giornata di **venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.**
- 2. Il mercato è costituito da n. **6 posteggi**, di dimensioni massime di mq. 15, localizzati nell'area indicata nella planimetria allegata al presente disciplinare di cui fa parte integrante.
- 3. L'allestimento dei banchi può essere effettuato massimo ½ ora prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita, mentre lo sgombero dell'area pubblica è previsto entro massimo ½ ora dopo l'orario di conclusione dell'attività di vendita.
- 4. Per esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore o altre motivazioni di carattere commerciale, viabilistico, di sicurezza ecc., o qualora se ne ravvisasse la necessità, la Giunta Comunale potrà introdurre modifiche e/o integrazioni al presente disciplinare ed in particolare all'orario e alla localizzazione del mercato, nonché al numero, alle dimensioni dei posteggi o quant'altro si rendesse necessario, comprese eventuali sospensioni dello stesso.



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

Art. 4 - Modalità di partecipazione

- 1. Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art.8 della legge 29.12.1993 n. 580, i quali dovranno presentare le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione del posteggio al Consorzio Veronatura, con allegata la Comunicazione prevista dalla normativa di settore.
- 2. Nella Comunicazione l'esercente, oltre a indicare le generalità, deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed int.:
 - a) di essere iscritto nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993 come produttore agricolo:
 - b) di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 228/2001;
 - c) quali prodotti intende porre in vendita, anche in relazione alla stagionalità di produzione degli stessi;
 - d) il periodo temporale di partecipazione, stagionale o annuale.

Art. 5 - Specializzazioni merceologiche

- 1. Nel mercato predetto possono essere venduti esclusivamente i prodotti agricoli indicati nelle tabelle predisposte dal Consorzio Veronatura, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, derivanti dall'esercizio dell'attività agricola da parte di imprese agricole con sede nella Regione Veneto e/o nelle province confinanti con la provincia di Verona. Tali prodotti devono provenire esclusivamente dall'azienda agricola venditrice.
- 2. La vendita di prodotti alimentari di origine animale, fatta eccezione per le uova,il miele ed altri prodotti delle api, è consentita solamente utilizzando negozi mobili (automarket) opportunamente attrezzati, così come definiti al punto e) dell'art. 1 dell'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002.

Art. 6 – Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione del posteggio avverrà seguendo i seguenti criteri di priorità:

- 1. Imprese agricole aventi la sede dell'azienda nel territorio del Comune di Negrar;
- 2. Imprese agricole con sede al di fuori del territorio di cui al precedente punto 1), ma aventi la sede dell'azienda nella Regione Veneto;
- 3. Imprese agricole agricole con sede al di fuori del territorio di cui ai precedenti punti 1) e 2), ma aventi la sede dell'azienda nelle province confinanti con la Provincia di Verona. In caso di imprese agricole provenienti dallo stesso ambito di cui ai punti 1), 2) e 3), si procede in base al seguente ordine:



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

- a) maggior anzianità di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993 come azienda agricola;
- b) sorteggio.

Art. 7 - Prezzi di vendita

Il prezzo praticato per i prodotti posti in vendita dovrà essere inferiore del 25% a quello riscontrabile presso i servizi informatici del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (cosiddetto servizio "sms consumatori").

Art. 8 – Obblighi per gli operatori

- 1. Il ruolo di venditore deve essere ricoperto dal titolare dell'impresa, o dai soci in caso di società agricola, o dai relativi familiari coadiuvanti, nonché da personale dipendente di ciascuna impresa.
- 2. Possono essere posti in vendita solo i prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della normativa vigente per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
- 3. E' fatto obbligo agli operatori agricoli di:
 - a) vendere prodotti agricoli di propria esclusiva produzione:
 - b) lasciare pulito e sgombro da rifiuti il posteggio e le aree circostanti al termine del mercatino;
 - c) illuminare, se del caso, con mezzi propri il banco senza far uso di generatori;
 - d) occupare il posteggio entro le ore 8,00.

Art. 9 – Esclusione/sospensione partecipazione al mercato

- 1. L'operatore agricolo viene escluso dal mercato qualora:
 - a) perda uno dei requisiti elencati nelle lettere a) e b) del precedente articolo 4;
 - b) ponga in vendita prodotti che non siano provenienti dalla propria azienda agricola, oppure diversi da quelli previsti nelle tabelle predisposte dal Consorzio Veronatura;
 - c) pratichi prezzi di vendita superiori a quelli previsti dal precedente art. 7;
 - d) non utilizzi per tre volte consecutive il posteggio assegnato.